

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Collegio*, pagg. 416-419.

(...)

Varii sono in Venezia i collegii ordinarii, ed straordinarii. I principali sono l'Eccell. Pien Collegio, quello dei XX Savii presi dal corpo dell'Eccell. Senato, quello pure dei XX Savii presi dal corpo dei XL, come anche il collegio dei XII, i collegii estratti per decidere i casi straordinarii relativi a qualche consesso o Magistrato occupato nelle ordinarie emergenze. Vi sono anche i collegii criminali, il collegio dei Signori di Notte al Civil, e al Criminal ecc.

I collegii straordinarii sono quelli che si radunano soltanto in alcuni casi, trattandosi degli affari di alcuni Magistrati, come sarebbe il collegio alle acque, alle biave, alla milizia da mar, e simili. Avvi anche il collegietto, ed il collegio solenne per i matrimonii de' nobili. In questo articolo parleremo soltanto del collegio dei XX savii del corpo del Senato, di quello dei XX, e dei XII al collegio, e collegietto. V. Matrimonio, Nobiltà. Quanto al Pien Collegio, V. Pien Collegio. I collegii dei Magistrati saranno opportunamente riferiti, quando se ne aprirà l'occasione.

Il collegio dei XX Savii del corpo del Senato fu nella prima sua istituzione composto di dieci nobili del corpo del Pregadi, o aggiunta, i quali venivano di sei in sei mesi estratti a sorte, e a questi dal Senato furono delegate le liti sui privilegi e pretese esenzioni da' dazii, imposte, o gravezze delle città, comunità, e persone suddite fuori della capitale; *decreto* 1529. Con altri decreti furono demandate allo stesso collegio le appellazioni contro i giudicij dei Magistrati sopra i beni inculti, sopra i beni comunali, sopra i feudi; *L.* 1562, 1563, 1588. Fu accresciuto questo collegio di altri dieci nobili aggiunti nel 1569, e final-

mente dietro suggerimento dei correttori delle leggi eletti nel 1619, decretò il Senato nell'anno stesso, che per ogni quadrimestre dovesse il Doge estrarre, nel luogo ove siede il pien collegio, il numero di venti del corpo dei Pregadi e sua aggiunta, o attuali, o usciti dalla carica, eccettuati quelli che avessero la età di anni 70, i quali in numero di dodici almeno formassero quel collegio inappellabile che al presente sussiste; si prescrisse allo stesso il rito giudiciale che si osserva nei consigli civili di XL.

Elegge questo collegio tre presidenti, che si mutano di due in due mesi, e spettano alla loro giudicatura molte materie. Rilasciano lettere appoggiate a ducali per sollievo di quegli affittuali, coloni, e lavoratori dei beni, che venissero ingiustamente colpiti di gravezze, e d'altre tasse reali, o personali, come pure fanno eseguire gli statuti, ordini inquisitoriali, ed ordini dei comuni, per far le vicinie, eleger le loro cariche, e simili. Non possono per altro rilasciar suffragii per sospendere il pagamento de' debiti al Principato, o per esecuzione de' privilegii, senza espressamente registrarli dentro gli atti suffragatorii: così nei capitolari del collegio stesso. Chi si sentisse aggravato degli atti dei presidenti, può domandar ascolto avanti gli stessi presidenti, e le sentenze di questi vengono poi giudicate da tutto il collegio.

Il Collegio dei XX savii del corpo delli XL, ebbe la sua origine nell'anno 1572. Le cause di somme poco rilevanti venivano decise un tempo dal collegio, che chiamavasi delle biave o delle appellazioni, estinto nell'anno 1492, quando fu istituito il consiglio di XL Civil Nuovo. Quindi le cause da ducati cento sino ai trecento si sono devolute ai due consigli di XL civil vecchio e nuovo, e quelle che non eccedevano la somma di ducati cento venivano decise da un collegio composto dagli Auditori, e dai tre Cattaveri. L'ampliamento del dominio Veneto nella terra ferma portò un numero grande di cause; a segno tale che i due consigli non potevano spedirle tutte, e quindi restavano arrenati gli affari, ed indecise le quistioni. Perciò il Maggior Consiglio istituì un collegio composto di trenta, che a sollievo dei due consigli sopra ricordati, decidesse le controversie private, tra i ducati cento e i trecento; questo collegio fu ridotto al numero di venticinque nell'anno 1559, e finalmente nel 1572 a quello di venti, come appunto sussiste ai nostri giorni. Giudica questo collegio in appellazione tutte le cause tanto di Venezia, che delle

città suddite, dalla somma di ducati 400 sino agli 800, intromesse e rimesse dagli Auditori vecchi e nuovi, come pure tutte le cause di egual somma da mare, e dei Magistrati delegati, o di altri che qui immediatamente si appellano; *L. 1668, 25 Luglio, Correz. Contarini*. Questo collegio può giudicare anche le cause che arrivano sino ai ducati 1000, quando però siano rimesse ad esso con terminazioni dai capi del Consiglio civil vecchio o civil nuovo.

Le pendenze del collegio dei XII e gli atti dei suoi capi, le querele dei suoi spazi s'intromettono a questo collegio.

Nella concessione del *Pender*, e nelle giornate della trattazione delle cause, vanno di concerto esso collegio, ed il Consiglio civil vecchio, a riserva però dei *Pender dei Vacui*, che da questo collegio non si concede.

I tre capi che si mutano ogni due mesi, giudicano tutti gli articoli in pendenza di giudizio delle cause soggette, e l'appellazione di tutti gli atti nelle cause di Venezia spetta ai capi del Consiglio civil vecchio, e nelle cause di fuori a quelli del Consiglio civil nuovo.

Qui finalmente si trattano lievi di sospensione, e casi criminali per la somma sopradetta intromessi dagli avvogadori. Le pendenze poi di questo collegio si decidono o dal successore, nella mutazione che fanno ogni otto mesi le quarantie, dal Consiglio civil vecchio, se le cause sono di Venezia, o dal civil nuovo se le cause sono di fuori.

Il collegio dei XII del corpo dei XL, riconosce la sua istituzione nell'anno 1548, tempo nel quale sussisteva ancora il collegio dei XXX creato con decreto del Maggior Consiglio per sollievo in parte di questo nella decisione delle cause, e perciò furono stabilite le riduzioni, modi, ed ordini di amministrar giustizia ai litiganti, con l'ordine stesso che si osservava nei consigli di XL. Furono demandate nell'istituzione a questo collegio le cause sino alla somma di ducati 200, e poscia coll'andar dei tempi anche sino alla somma di 400; *L. 1668, 25 Luglio, Correz. Contarini*. Si ordinò che i giudici per formare la legale adunanza dovessero essere almeno in numero di nove, e che un solo voto fosse bastate per decidere senza formar pendenza; non così però ai consigli di XL, de' quali un solo voto di più non decide, ma forma pendenza, e ciò per la gravità delle cause che da questi consigli si giudicano.

Decide questo collegio anche le cause dette *de minori*, cioè quelle che non arrivano a ducati cento, le quali dovevano definirsi dagli Auditori vecchi o novissimi, ma per la loro discordia furono rimesse a questo collegio. Si spediscono previa citazione di due mesi, deputazione di giornata in cui non cada terzo consiglio, e trattazione di una sola mezz'ora per parte; il giudizio che nasce, qualunque sia, è definitivo.

Tanto il collegio dei XX che quello dei XII sono tratti dal Consiglio di XL al criminal, terminati gli otto mesi stabiliti dalle leggi per la periodica rivoluzione dei Consigli di XL; l. 1668, 25 Luglio, *Correz. Contarini*.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voci *Collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato*, pag. 105; *Collegio dei XX Savi del corpo dei XL*, pag.87; *Collegio dei XII poi XV*, pag. 88

COLLEGIO DEI X POI XX SAVI DEL CORPO DEL SENATO

I privilegi e le esenzioni da imposte delle città suddite e di privati non veneziani venivano discussi, in caso di controversia, davanti al Senato, che in via normale delegava i suoi poteri al Collegio. La creazione di un nuovo organo, composto di dieci membri estratti a sorte nel Senato, di sei in sei mesi, ebbe proprio lo scopo di alleviare i lavori del Collegio, attribuendo a quello questo gruppo di controversie.

Nel 1569, si stabiliva che, in casi di una certa gravità, dovesse il Collegio esser composto di almeno 15 membri; e a questo scopo si dessero, nello stesso modo, dieci Aggiunti. Il provvedimento divenne definitivo, nel 1619, quando si volle che il Doge, di quattro in quattro mesi, estraesse tra i membri del Senato e della Zonta, in carica o usciti di carica, venti membri destinati a costituire il riformato collegio. Le adunanze erano legali, solo in presenza di dodici membri.

Oltre quella competenza originaria e fondamentale furono, in seguito, attribuiti a questo organo gli appelli dalle sentenze dei Provveditori sopra Beni Inculti (1562), sopra Beni Comunali, dei Provveditori alla Sanità, per intromissione degli Avogadori (1563), e di quelli Sopra Feudi (1588).

In seno al Collegio si eleggevano, di due in due mesi, tre Presidenti. Questi eseguivano le ducali che avessero esentato da gravanze coloni, fittuari e lavoratori. Gli ordini, però, di sospensione dai pagamenti delle imposte, che pur potevano concedere (suffragi), dovevano essere registrati negli atti suffragatori. Chi si fosse sentito gravato dalla decisione dei Presidenti si rivolgeva a questi stessi, salvo ad appellarsi, in un secondo momento, a tutto il Collegio.

COLLEGIO DEI XX SAVI DEL CORPO DEI XL

Gli appelli dalle controversie di piccolo valore — in un primo momento quelle da cento a trecento ducati, in seguito da quattrocento a ottocento ducati — furono assegnati, nel 1527, ad un organo di trenta membri, scelti dalla Quarantia Criminale tra i suoi membri uscenti di carica, allo scopo di alleviare le Quarantie Civil Vecchia e Nuova, cariche di lavoro. Il numero dei membri del nuovo Collegio fu ridotto nel 1559 a 25 e nel 1572 a 20: e furono chiamati del corpo dei XL, per distinguerli da quegli altri, che, ugualmente in numero di 20, venivano eletti in seno al Senato.

La riforma, del 1780, portò di nuovo il numero dei membri a 25 ed estese la competenza fino ai 1500 ducati. Inoltre, già sulla base di una disposizione del 1671, si era concesso ai Capi delle Quarantie Civil, Vecchia e Nuova, di delegare a quest'organo le controversie di valore fino a duemila ducati.

COLLEGIO DEI XII POI XV

Il Collegio dei XII venne istituito, nel 1548, e fu formato dai giudici della Quarantia Criminale uscenti di carica. Ebbe competenza di appello nelle cause di valore minimo, da cento a quattrocento ducati. Nelle controversie di valore inferiore ai duecento ducati le sue decisioni erano inappellabili. Gli furono rimessi pure gli appelli nelle controversie *a minori*, cioè di valore inferiore ai cento ducati, decise prima dal Collegetto, composto dagli Auditori delle sentenze e dagli Officiali al Cattaver.

Perché questo Collegio fosse legalmente adunato bastava che intervenissero nove membri; e le sentenze venivano prese anche con la maggioranza minima di un solo voto, a differenza che nei Consigli di XL.

Nel 1780, il numero dei componenti fu portato a 15 e la competenza a ducati ottocento.